

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

IUC 2017. DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017

Nr. Progr. **15**

Data **29/03/2017**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/03/2017 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 29/03/2017 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	N
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	N	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

TUNICE VALENTINA; BORSA CRISTINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

IUC 2017. DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

▪ **IMU (imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

▪ **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

▪ **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto dal 01/01/2016 l'abolizione della TASI a carico del possessore nonché dell'utilizzatore dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nella categorie A1, A8, e A9;

VISTI, in particolare;

A)

- Art.1 comma 14 lettera a) e b) della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) riferito alla disciplina della TASI che così recita:

comma 14. All'art. 21 comma 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147:

a) al comma 639, le parole "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dai seguenti : "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) il comma 699 è sostituito dal seguente: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria";

B)

- Art. 1 comma 10 lettera b) , della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) riguardante la modifica alla disciplina dei comodati, come di seguito riportato

comma 10. All'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, prima della lettera a) è inserita la seguente:

"0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23"

Atteso inoltre che, la legge di stabilità n.208 del 28.12.2015 è intervenuta a modificare la tassazione sui terreni agricoli prevedendo che, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

A partire dall'anno 2016 non è più dovuta sui terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Considerato che con atto consiliare n. 13 del 27/04/2016 si è provveduto a prendere atto di quanto premesso determinando le aliquote e detrazione per l'esercizio 2016;

Considerato che la Legge di Stabilità per l'anno 2017 ha mantenuto invariate le aliquote e le modalità di determinazione delle imposte (Tasi e IMU);

Ritenuto, pertanto, di riconfermare anche per l'esercizio 2017 quanto già deliberato per l'anno 2016;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto opportuno provvedere a riconfermare per l'anno 2017 quanto già deliberato per il precedente esercizio con atto n.13 del 27/04/2016;

Considerato, altresì, che a decorrere dalla legge di stabilità 2016 è stato stabilito il ristoro del mancato gettito Tasi con un corrispondente incremento del fondo di solidarietà comunale;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

PRESO ATTO che i predetti servizi possono essere così individuati:

Servizio pubblica sicurezza e vigilanza	270.368,00
Servizio prevenzione randagismo	8.550,00
Servizio illuminazione pubblica	400.000,00
Servizio protezione civile	14.350,00

Servizi socio assistenziali	406.790,00
Servizio Sportello Anagrafe	130.025,00
Servizio Biblioteca	77.000,00
TOTALE	1.307.083,00

VISTO l'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: "Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.";

DATO ATTO che il versamento della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2017, in n. due rate, secondo le disposizioni di legge;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). Modificato nella parte III, per la sola componente TARI, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/07/2015 e n. 11 del 27/04/2016;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il D.L. 244 del 30/12/2016 che ha posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31/03/2017;

VISTA la Legge 232 del 11 dicembre 2016;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

VISTA la Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Economico Finanziaria convocata per il giorno 21/03/2017;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Raimondi, D'Elia, Rigioli R. e Lunardi), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio pubblica sicurezza e vigilanza	270.368,00
Servizio prevenzione randagismo	8.550,00
Servizio illuminazione pubblica	400.000,00
Servizio protezione civile	14.350,00
Servizi socio assistenziali	406.790,00
Servizio Sportello Anagrafe	130.025,00
Servizio Biblioteca	77.000,00
TOTALE	1.307.083,00

3) di riconfermare per l'esercizio 2017, relativamente all'imposta IMU e Tasi, quanto già stabilito con deliberazione consiliare n. 13 del 27/04/2016, a cui si richiama integralmente per la sua applicazione;

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 47 del 31/07/2014;

5) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) Di dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

7) Di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Busto Garolfo, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato:

Visto il 4° comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Raimondi, D'Elia, Rigioli R. e Lunardi), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Rientra in aula il Consigliere Borsa.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 29/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **15** del **29/03/2017**

OGGETTO

IUC 2017. DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21/03/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI
